

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2002, n. 23

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BUR n. 9 del 16 maggio 2002, supplemento straordinario n. 8))

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 luglio 2002, n. 27, 10 ottobre 2002, n. 39, 22 novembre 2002, n. 48 e 29 luglio 2003, n. 14)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 1, comma 16; art. 5, commi 1, 3, 5 e 7; art. 6, commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11)

Art. 1¹

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di strutture mobili di accesso sulle spiagge libere.

17.

18.

¹I commi dall'1 al 15 e dal 17 al 19 sono abrogati dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

19.

Art. 2

Art. 3

Art. 4²

Art. 5³

1. La Regione, al fine di potenziare la competitività del sistema dell' offerta turistica locale, realizza e sostiene, anche di intesa con enti pubblici e soggetti privati, interventi strutturali, iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione e l'enogastronomia d'eccellenza calabrese. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti ai soggetti privati, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa regionale e comunitaria in materia.

2.

3. La Giunta regionale in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 12.4.1990, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata a concedere contributi una tantum in favore dei *titolari delle parrocchie interessate* per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale. *La liquidazione e l'emissione degli ordinativi di pagamento devono essere comunque effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8⁴.*

4.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo socio-assistenziale.

6.

7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni, enti ed organismi diversi che operano nel campo sanitario.

8.

9.

10.

11.

²Gli articoli dal 2 al 4 sono abrogati dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

³I commi 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁴Comma così modificato ed integrato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

Art. 6⁵

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti di diritto privato, appositamente costituiti, con sede o filiali in Calabria, lo svolgimento di servizi, da definire con specifico atto della Giunta regionale, svolti in precedenza dalla Regione attraverso la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e a condizione che tali soggetti privati impieghino e stabilizzino gli stessi lavoratori temporanei a suo tempo impiegati, oltre ai lavoratori utilizzati in progetti socialmente utili o di pubblica utilità della Regione o degli Enti locali, nella misura non inferiore al trenta per cento del numero dei lavoratori complessivamente impiegati.

2.

3.

4. Dopo il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1996 n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto.

5. La misura dell'anticipazione, che può essere ottenuta una sola volta, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima».

5. Dopo il 2° comma dell'art. 9 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

«2bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato dei 30 tecnici assunti a seguito della delibera della Giunta regionale n. 2984 del 7/7/1999 che bandiva il concorso di assunzione ai sensi del Programma regionale di Difesa del Suolo, in attuazione del D.L. n. 180 dell'11 giugno 1998 convertito con modificazioni nella Legge n. 267 del 3 agosto 1998, è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis, comma 3, della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica dell'Autorità di Bacino Regionale individuati dal Comitato Istituzionale, previo superamento di concorso pubblico per esami e titoli le cui procedure saranno stabilite dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6. Alla fine del 3° comma dell'articolo 31 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, dopo le parole Vibo Valentia sono aggiunte le seguenti parole: «, e comunque la costituzione e gestione delle iniziative e delle attività di cui al Capo I e II della Legge regionale 3 maggio 2001 n. 17, nonché la gestione delle agevolazioni finanziarie di cui al Capo III della stessa Legge regionale, con coordinamento dei servizi alle PMI in rete regionale».

7. All'art. 17, comma 1, della Legge regionale 3 maggio 2001 n. 17 le parole: «nella misura... fino a ... sostenere» sono sostituite con le seguenti: «entro i limiti d'intervento determinati dalla Giunta regionale in attuazione all'art. 31 quater della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7».

⁵I commi 2, 3 e 10 sono abrogati dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

8. Il comma 2 dell'art. 6, il comma 2 dell'art. 14 e l'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 17 sono abrogati.

9. All'art. 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1008 del 4/12/2000 e n. 145 del 26/2/ 2002».

10.

11. Tutte le iniziative da realizzare nell'ambito della legge n. 457 del 5 agosto 1978, con la sola esclusione degli interventi di completamento delle case protette indicate nel precedente comma 10 e degli interventi previsti al precedente comma 10 bis, sono subordinate alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del Consiglio regionale⁶.

Art. 7⁷

⁶Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2003, n. 14.

⁷Articolo abrogato dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.